



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"

Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)

Ufficio del Sindaco

Prot. 742

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento e contrasto al diffondersi del virus Covid-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il DPCM del 08 marzo 2020 concernente ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus ed in particolare l'art. 2;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 2 del 08.03.2020, recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 il quale dispone l'estensione delle misure di cui all'art.1 del DPCM 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale;

RILEVATO che il DCPM 8 marzo 2020, all'art 3 comma 1 lett. f) prevede che i Sindaci promuovano la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;

Ritenuto, pertanto, dover promuovere specifica informativa,

RENDE NOTO

E' disposto di **evitare ogni spostamento** delle persone fisiche **tra i territori comunali salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute**. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono vietati assembramenti e contingentamenti che non consentano il rispetto della distanza di cautela di 1 mt anche all'interno del territorio comunale.



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"

Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)

Sono sospesi:

- **Fino al 03 aprile 2020 i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado**, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati;
- **gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**, in luoghi pubblici o privati; gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a giochi olimpici o manifestazioni nazionali o internazionali; lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- l'apertura degli impianti nei comprensori sciistici;
- **tutte le manifestazioni** organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- **le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri**; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- **le procedure concorsuali pubbliche e private**, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
- l'apertura dei musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
- **le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**;
- sono sospesi gli esami di idoneità da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"

Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)

E' disposto divieto:

- di ogni forma di **assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico**;
- di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus;
- di **spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente dispositivo**, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- **l'apertura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita**, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. **La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.**

Sono consentiti:

- l'attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con **obbligo**, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con **sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione**;
- l'attività commerciale diversa dal precedente punto **a condizione che** il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.**

Si raccomanda:

- a tutti i cittadini di rispettare scrupolosamente le indicazioni igieniche più volte ricordate (lavarsi spesso le mani, evitare strette di mano e abbracci, non toccarsi bocca, naso e occhi, mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, ecc.);



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"

Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)

-
- alle persone anziane o affette da patologie croniche di restare a casa, salvo i casi di stretta necessità;
 - ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. z) del DPCM 08.03.2020 è espressamente disposto il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposto alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.
- ai sensi dell'art.4, comma, del DPCM 08.03.2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il mancato rispetto alle prescrizioni** di cui allo stesso decreto ed innanzi richiamati è punito ai sensi dell'**articolo 650 del codice penale**, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
- per quanto previsto dall'art.2 del DPCM 09.03.2020, le disposizioni di cui allo stesso decreto producono effetto dalla data del 9 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020**.

Si richiede a tutti di rispettare le misure igieniche di cui all'Allegato 1 del DPCM 08.03.2020 che di seguito si riportano:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

DISPONE

la trasmissione a mezzo pec del presente provvedimento a:

- comando Stazione Carabinieri di San Valentino in A.C.;



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

Paese del farro e del premio letterario "Parco Majella"

Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)

per i controlli e le eventuali segnalazioni;

nonché a:

- Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura di Pescara;
- ASL 3 - Pescara;
- medici e pediatri di medicina generale operanti nel Comune di Abbateggio.

La pubblicazione all'Albo Pretorio on- line del e sul sito istituzionale Comune di Abbateggio della presente comunicazione fino al 03 Aprile 2020.

Abbateggio, 09 marzo 2020

Il sindaco

Ing. Gabriele L. Di Pierdomenico